

STATUTO

Art. 1

È costituita una associazione apartitica denominata: "animalieanimali.it -Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "animalieanimali.it-Onlus".

Art. 2

L'associazione ha sede in Roma , via Atenione n. 34, ma può costituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3

Scopo dell'associazione è perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, principalmente tramite internet; della conoscenza del mondo degli animali e del loro habitat e della tutela dell'ambiente attraverso :

- una corretta e puntuale informazione collegata a tutte le iniziative animaliste e non, ambientaliste e non;
- un rapporto diretto con le persone che riescano ad avere voce per mezzo dei nuovi strumenti di comunicazione;
- un dialogo continuo con i rappresentanti delle Istituzioni;
- un'azione diretta atta a raggiungere lo scopo prefissato.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
- promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
- sviluppare l'attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi e affini;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi , dispense, notiziari e indagini;
- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione ;
- istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato , locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi , movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali esclusivamente aventi finalità di solidarietà sociale suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni..

L'associazione non ha scopo di lucro.

ASSOCIATI

Art. 4

Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo accettare le domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Presidente onorario;
- f) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti all'Assemblea.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,
- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre..

Spetta agli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto , dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 8

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, oppure tramite e mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 10

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o e mail , con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 12

L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi , un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo. Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

L'assemblea può nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PATRIMONIO

Art. 14

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di Euro;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

BILANCIO

Art. 15

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Bilancio Preventivo :

Il Bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all'esercizio annuale successivo, viene predisposto dal Comitato Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio Consuntivo:

Il Bilancio Consuntivo riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale. Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede legale quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci .

Gli utili o avanzi di gestione , nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura e finalità.

SCIoglimento

Art. 16

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.